



Comune di Saint-Christophe Commune de Saint-Christophe

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

Servizio Finanziario Contabile

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 19/04/2024

**TARI 2024 – PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
OGGETTO: DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024**

RICHIAMATI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*”;
- la legge regionale 15 agosto 2014, n. 6, recante “*Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*”;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 nella parte relativa al riordino della disciplina dei tributi locali e in particolare gli articoli 52 e 54;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento di applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 24 del 30 giugno 2022;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI (commi da 639 a 714 con particolare riferimento ai commi da 641 a 668);

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

CONSIDERATO che il comma 5-quinquies dell’articolo 3 del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022 stabilisce che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”, introducendo una disposizione generale specifica quale scadenza ordinaria per la definizione della manovra comunale in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani in deroga ai termini ordinari per l’approvazione delle tariffe dei tributi;

OSSERVATO che l'art. 57bis della legge n. 157/2019 modifica il comma 652 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 attribuendo all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) competenza di regolazione in relazione ai coefficienti per la graduazione delle tariffe;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » e che il nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti è finalizzato a omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

CONSIDERATO che la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;

OSSERVATO che la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

VISTO il D.Lgs. n. 116/2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) entrato in vigore il 1° gennaio 2021 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, c.d. TUA) con particolare riguardo all'art. 183 (Definizioni) per la nuova definizione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché all'art. 184 per la nuova classificazione dei rifiuti urbani e speciali;

CONSIDERATO che nella nuova definizione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 sopraccitato, rientrano “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies” che sostituiscono i rifiuti speciali assimilati agli urbani della normativa previgente;

CONSIDERATO che per l'anno 2024 è opportuno dare attuazione a quanto previsto da ARERA con la delibera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, ovvero prevedere l'introduzione di un insieme organizzato di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per la gestione del servizio, affiancati da indicatori di qualità che, in ossequio alla deliberazione di Giunta dell'Unité n. 36 del 20 aprile 2022, sono posizionati nel quadrante I della matrice regolatoria corrispondente al livello base che non implica l'introduzione di livelli generali di qualità del servizio;

CONSIDERATO che la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

DATO ATTO che le suddette componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma che saranno da richiedere ai contribuenti in aggiunta a quanto stabilito dal Piano Economico Finanziario, dandone separata evidenza nell'avviso di pagamento e che tali componenti dovranno essere riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) sulla base delle somme richieste ai contribuenti (criterio di competenza);

CONSIDERATO che, allo stato attuale sussistono incertezze in relazione alle effettive modalità di applicazione delle suddette componenti perequative, e che in attesa di ulteriori elementi circa le interlocuzioni tra ANCI e ARERA, allorché saranno chiariti i dubbi esistenti, risulterà necessario integrare il regolamento TARI per definire le modalità applicative delle nuove componenti perequative;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, in virtù dei dubbi applicativi evidenziati, la quantificazione dell'entrata e della relativa spesa non può essere effettuata in maniera attendibile, in assenza di ulteriori approfondimenti e che, di conseguenza, le relative regolazioni contabili saranno da effettuare con variazioni di bilancio in un successivo atto;

VISTO l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che ha previsto che i versamenti dei tributi locali la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che le tariffe da applicare per il 2024 sono approvate in data odierna e che possono essere rese efficaci mediante la pubblicazione delle stesse sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze prima dell'invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento che presumibilmente avverrà nei prossimi mesi estivi, ovvero prima del 14 ottobre 2024, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione di tutte le rate della TARI del 2024, anche per le scadenze precedenti al 1° dicembre 2024;

RITENUTO di poter disporre, in deroga all'art. 13, comma 15ter del DL 201/2011, l'utilizzo delle tariffe approvate in data odierna per l'emissione degli avvisi di pagamento TARI per il 2024, in relazione a tutte le scadenze di pagamento, anche se precedenti al 1° dicembre 2024;

DATO ATTO che il verbale di deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del subATO B "Mont-Émilius - Grand-Combin" numero 1 del 15 aprile 2024 recante "Approvazione come Ente Territorialmente Competente del Piano Economico Finanziario finale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 – aggiornamento biennale 2024-2025, ai sensi del nuovo metodo tariffario rifiuti "MTR-2" di cui alla deliberazione ARERA 363/2021/r/rif per l'ambito tariffario Unité Mont-Emilius" ha definito il piano economico finanziario relativamente alla gestione dei rifiuti per tutto il comprensorio del SubAtto B per il biennio 2024-2025;

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unité n. 33 del 15 aprile 2024 recante "Preso d'atto e approvazione a livello di Unité del Piano Economico Finanziario finale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 – aggiornamento biennale 2024-2025, ai sensi del nuovo metodo tariffario rifiuti "MTR-2" di cui alla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF per l'ambito tariffario Unité Mont-Emilius" con la quale la Giunta dell'Unité ha preso atto e, a sua volta, ha approvato il Piano economico finanziario come definito dall'Assemblea dei sindaci;

CONSIDERATO che dall'esame del Piano Economico Finanziario approvato emerge un aumento dei costi per il servizio in relazione all'anno 2024, rispetto agli anni precedenti, motivato dai seguenti fattori:

- a) un incremento significativo degli oneri per lo smaltimento e il trattamento/recupero dei rifiuti, che da un primo confronto delle tariffe del 2023 risulta essere di circa il 18,23% per il rifiuto urbano residuo (ex rifiuto indifferenziato) e del 16,66% per i rifiuti differenziati, in assenza di azioni da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta sulla tematica degli impianti minimi e aggiuntivi e sull'adeguamento al MTR-2 delle tariffe di conferimento;
- b) il necessario adeguamento ISTAT del contratto di appalto con l'attuale gestore pari a circa 1%, percentuale inferiore rispetto agli anni passati;
- c) una variazione in aumento di costi legato all'adeguamento dei servizi agli obiettivi e agli standard qualitativi definiti dalle normative nazionali e regionali in relazione all'avvicendamento gestionale previsto nel corso del IV trimestre 2024;
- d) la previsione di un rialzo di costi correlato all'adeguamento dei nuovi servizi in attuazione del provvedimento dirigenziale n. 3538 del 15 giugno 2023 della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con il quale sono stati definiti i nuovi flussi di conferimento agli impianti regionali, soprattutto con riferimento alle plastiche dure, agli imballaggi in plastica e metalli e ai tessili sanitari;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell'Unité Mont-Emilius n. 34 del 15 aprile 2024 "Approvazione del Piano Tariffario Tari 2024 del comprensorio dell'Unité Mont-Emilius" che definisce le tariffe da applicare per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2024 individuando, altresì, la modulazione delle rate e le scadenze di pagamento;

DATO ATTO che, per rendere più agevole dal punto di vista economico il versamento della Tassa dovuta su base annua dai contribuenti, la deliberazione di Giunta dell'Unité n. 34 del 15 aprile 2024 ha stabilito di suddividere anche per l'anno 2024 gli avvisi Tari in due separati invii con elaborazione delle liste di carico e modulazione del dovuto come di seguito indicato:

- ⇒ 1° invio - acconto del 60% del dovuto annuo - con pagamento suddiviso di n. 2 rate:
 - ◆ 1a rata pari al 30% del dovuto con scadenza fissata al 30 settembre 2024;
 - ◆ 2a rata pari al 30% del dovuto con scadenza fissata al 30 novembre 2024;
- ⇒ 2° invio – saldo 40% del dovuto annuo e conguaglio a seguito delle dichiarazioni di variazione:
 - ◆ 3a rata con scadenza fissata al 16 aprile 2025;

DATO ATTO che la proposta del Servizio Associato Tributi sopra riportata è stata condivisa con i Segretari dei Comuni del comprensorio;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra riportato, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe relative alla TARI per l'anno 2024, come riportate nell'allegato della delibera della Giunta dell'Unité del 15 aprile 2024 che si allega alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il dirigente del Servizio Associato Tributi ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di Giunta dell'Unité Mont-Emilius n. 34 del 15 aprile 2024 "Approvazione del Piano Tariffario Tari 2024 del comprensorio dell'Unité Mont-Emilius";

DATO ATTO che il presente provvedimento non si discosta dalle decisioni assunte nella sopraccitata deliberazione della Giunta dell'Unité n. 34/2024, e che, di conseguenza, si può assumere il parere tecnico favorevole espresso per la deliberazione della Giunta dell'Unité valido anche per il presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal dirigente del Servizio Associato Tributi dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius allegata alla presente;

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile reso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché ai sensi dell'art. 19-ter, comma 4 dello Statuto comunale e ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del TUEL nonché ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

PROCEDUTOSI con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti	n.
Consiglieri votanti	n.
VOTI favorevoli	n.
VOTI contrari:	n
ASTENUTI	n

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario finale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 – aggiornamento biennale 2024-2025 approvato dalla deliberazione di Giunta dell'Unité n. 33 del 15 aprile 2024 "Presa d'atto e approvazione a livello di Unité del Piano Economico Finanziario finale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 –

aggiornamento biennale 2024-2025, ai sensi del nuovo metodo tariffario rifiuti "MTR-2" di cui alla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF per l'ambito tariffario Unite Mont-Emilius";

3. di prendere atto della deliberazione di Giunta dell'Unité n. 34 del 15 aprile 2024 "Approvazione del Piano Tariffario Tari 2024 del comprensorio dell'Unité Mont-Emilius" e dell'allegato documento "TARI 2024 - Piano Tariffario dell'Unité Mont-Emilius";
4. di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2024, come indicate nell'allegato cui al punto 3. che si allega alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI per l'anno 2024;
6. di dare atto che, ai sensi della delibera ARERA n. 386/2023/R/rif, alle tariffe TARI dovranno essere sommate le componenti perequative *UR1, a* e *UR2, a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
7. di rinviare ad una successiva deliberazione del Consiglio comunale l'integrazione del regolamento TARI per la definizione delle modalità applicative delle componenti di cui al punto 6 e delle relative variazioni di bilancio;
8. di stabilire che gli avvisi TARI 2024 siano riscossi in tre rate e siano suddivisi in due separati invii con elaborazione delle liste di carico e modulazione del dovuto come di seguito indicato:
 - ⇒ 1° invio - acconto del 60% del dovuto annuo - con pagamento suddiviso di n. 2 rate:
 - ◆ 1a rata pari al 30% del dovuto con scadenza fissata al 30 settembre 2024;
 - ◆ 2a rata pari al 30% del dovuto con scadenza fissata al 30 novembre 2024;
 - ⇒ 2° invio - saldo 40% del dovuto annuo e conguaglio a seguito delle dichiarazioni di variazione:
 - ◆ 3a rata con scadenza fissata al 16 aprile 2025;
9. di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI 2024 anche con riferimento alle rate la cui scadenza è fissata in data anteriore al 1° dicembre 2024;
10. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 13, commi 15 e 15^{ter}, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere inserita telematicamente sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per rendere efficaci le tariffe approvate al punto 4 e per poterle utilizzare come stabilito al punto 8, entro la data di emissione degli avvisi di pagamento, e comunque entro il 14 ottobre 2024 al fine di consentirne la pubblicazione entro il termine massimo fissato al 28 ottobre 2024;
11. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.
12. di trasmettere la presente deliberazione all'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius.